

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 27/03/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34863-intervento-alla-cerimonia-di-apertura-dell-anno-giudiziario-del-tar-di-catania-marzo-2013>

Autore: Scuderi Andrea

Intervento alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario del Tar di Catania (Marzo 2013)

Andrea Scuderi

Intervento alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario del Tar di Catania (Marzo 2013).

Avvio questa riflessione, prendendo le mosse dalla lettura dell'ordinanza della sesta sezione del consiglio di stato numero 634 del 2013.=

La sesta sezione ripensa criticamente la scelta compiuta dall'Adunanza Plenaria numero 1/2003 secondo cui, di quelle clausole del bando che non abbiano immediata efficacia escludente, rimane consentita al ricorrente l'impugnazione differita congiuntamente all'atto applicativo (e rimette pertanto nuovamente all'Adunanza, l'esame della questione).=

Dell'ordinanza lascia perplessi un passo, inserito nella riflessione critica di cui si diceva in precedenza, nel quale si afferma che *"...la volontà deflattiva del contenzioso sottostante all'indirizzo di immediata impugnabilità delle sole clausole escludenti, non ha trovato*

rispondenza nei fatti, con reiterate impugnazioni che, dopo la conclusione delle procedure di gara, postulano l'annullamento del bando e quindi l'azzeramento delle procedure stesse...".=

Da ciò - seguendo il filo logico sotteso all'argomentare - discenderebbe la necessità di mutare o correggere l'attuale orientamento giurisprudenziale, allo scopo di perseguire in modo più efficace quello "intento deflattivo" del contenzioso, che non si è potuto adeguatamente realizzare.=

Non mi pare, in verità, che l'interpretazione della legge affidata al giudice - avendo quale fondamentale obbiettivo la "giustizia" del caso concreto - possa ispirarsi ad un simile "intento deflattivo".=

La "intentio mentis" del giudice - amministrativo in particolare - deve essere infatti quella di assicurare, a chiunque ne abbia legittimo diritto o interesse e mediante un "giusto processo", la tutela piena ed effettiva nei confronti degli atti e dei comportamenti della pubblica amministrazione.=

L'articolo 6 della Convenzione Europea dei diritti fondamentali, l'articolo 47 della Carta dei diritti dell'Unione Europea, l'articolo 111 della Costituzione e infine gli stessi articoli 1 e 2 del Codice del Processo Amministrativo, pongono questo obiettivo al centro della funzione giurisdizionale.=

L'obiettivo della deflazione e riduzione del contenzioso potrebbe semmai ricondursi - entro i limiti peraltro di cui si dirà appresso - nel quadro delle scelte generali di "politica giudiziaria", all'esercizio delle funzioni legislative o di governo.=

Si tratta peraltro di un obiettivo, sul piano legislativo già da tempo massicciamente perseguito, con numerose norme introdotte nel codice del processo e col crescente aumento dei contributi unificati.=

Senza dire che, neppure nell'esercizio di poteri legislativi e di governo, è legittimo assumere quale diretta finalità quella della deflazione del contenzioso, senza violare quel compendio di norme e principi di rango sovranazionale e costituzionale appena richiamato.=

Se infatti il diritto di accesso ad un giudice non è assolutamente illimitato, tuttavia, come da tempo insegna la Corte di Strasburgo, ricordo per tutte Ashington/Regno Unito del 28 maggio 1985, ogni limitazione a tale diritto deve essere proporzionata e correlata in termini generali ad un fine legittimo, quale è certamente quello del "giusto processo".=

Ogni limitazione posta quindi dalla legge all'accesso alla giustizia, per la necessità stessa che risponda in maniera proporzionale ad interessi generali, non può che rientrare nella "discrezionalità politica" propria degli organi legislativi e di governo (rimanendo proprio perché discrezionale estranea, finalisticamente ed ontologicamente, alla sfera della giurisdizione).=

Si avverte peraltro, al di là del limite costituito dai principi, un rischio sempre più concreto di disaffezione verso la giustizia amministrativa.=

Di misura in misura deflattiva invero, creandosi una condizione in cui gli intenti deflattivi costantemente perseguiti dal legislatore vengano altresì implementati dal giudice, possiamo correre

il grave rischio di smarrire, il ruolo e la funzione stessa della giurisdizione (si direbbe, con espressione adusata, "assieme all'acqua si getta il bambino").=

Occorre perciò attentamente evitare il rischio che, su tale china, la percezione del ruolo del giudice amministrativo finisca per rimanere limitato a dimensione burocratica di consulenza giuridica e correzione degli atti dell'amministrazione prevista dall'articolo 100 della Carta, con l'affievolimento di quel requisito di terzietà che sta alla base della più ampia e rilevante funzione di tutela giurisdizionale attribuitogli dall'articolo 103.=

La mia convinzione, in effetti, è quella che, così proseguendo, ci si trovi tutti su una via sbagliata.=

Una via per la quale, assieme all'indebolimento di un pilastro dello stato di diritto, si finirebbe come sta in concreto avvenendo - per aprire sempre più le porte all'inefficienza ed alla corruzione nell'esercizio delle funzioni amministrative pubbliche.=

Che vi siano gravi ragioni di crisi della giustizia amministrativa, è ormai da tempo sotto i nostri occhi.=

E che a tali ragioni di crisi non siano state date adeguate risposte da parte del sistema politico - prima d'ogni altra cosa irrobustendone anche all'interno delle misure anticorruzione, gli organici e le strutture - è altrettanto evidente.=

Ma le possibili risposte alla crisi, da parte degli operatori della giustizia, vanno ricercate e trovate in altra direzione, attraverso il recupero d'una comune cultura della giurisdizione che, nel rispetto delle funzioni e dei ruoli, apra le porte al "*processo giusto*" e garantisca la qualità della decisione, anzicchè precluderne l'accesso.=

In questa prospettiva possiamo lavorare più intensamente, per individuare rimedi concreti.=

L'articolo 9 del nuovo ordinamento forense con la previsione della specializzazione degli avvocati difensori e l'articolo 3 del codice del processo col richiamo alla sinteticità degli atti, sono certamente obbiettivi da sviluppare e perseguire con decisione.=

Al contempo, pur nel rispetto delle diverse opzioni interpretative, si avverte un'esigenza di maggiore omogeneità nella definizione degli indirizzi giurisprudenziali.=

Occorre infatti non dimenticare, come scriveva Lopez de Onate - che sia pur nei limiti delle umane debolezze - specifico etico del diritto è la "certezza" coi suoi corollari di "comprensibilità" ed "univocità", con la conseguente necessità ad evitare soluzioni che possano ricadere nel discrezionale e nel soggettivo.=

Sarebbe altresì utile, con funzioni dissuasive e profilattiche, un atteggiamento di severità nel pronunciare, in presenza di illegittimità e ritardi ingiustificati la sistematica condanna delle amministrazioni pubbliche al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giustizia, senza che a ciò possa costituire remora, la condizione di disagio finanziario delle stesse.=

Atteggiamento al quale dovrebbe fare contemporaneo ed equilibrato riscontro la condanna alle spese del ricorrente laddove - al di là dell'opinabilità delle tesi proposte spesso conseguente alle

obbiettive incertezze normative e
giurisprudenziali - il ricorso all'azione
giurisdizionale si manifesti strumentale o privo
di sostanziali giustificazioni.=

Su questa frontiera, che può sicuramente
arricchirsi di altri significativi spunti, credo
sia possibile riaprire tra la magistratura ed il
foro, un confronto fecondo di significative
positività, capace di dare risposta
all'eccezionale gravità di una crisi che oggi
investe l'intero sistema ed impone una riflessione
responsabile ed un contributo concreto da parte di
tutti.=

Ringrazio vivamente per l'attenzione.=

Avv. Andrea Scuderi